

A.G.A.P.E. (Associazione Genitori e Amici Fidei
ONLUS - Centro Polidivulatorio Giovanni Paolo II
Viale Padre Pio, 10 - San Giovanni Rotondo (FG)



Verbale n. 33

Oggi 25 Maggio 2019, alle ore 15,00 in seconda convocazione, presso la Casa Accoglienza "Angeli e Sogni - Francesco De Siano", si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Agape per discutere e deliberare il seguente O.D.G.:

- 1) Discussione e Approvazione delle modifiche dello Statuto per adeguamento dello stesso alla Riforma del Terzo Settore e alle nuove esigenze dell'AGAPE.

Sono presenti per il consiglio d'amministrazione: il presidente Ciro De Siano, il vice presidente Mario Sapia, l'Antuono Vittorio, Matera Antonella, Di Cella Stefania, Celeste Ricciardi, Lucia Niglianico. Per il Collegio Sindacale: Raimondo Vocale, Maria Pia Piro. Tra i soci sono presenti: Susanna Mydia, Grillo Donatella, Niglianico Rossella, Di Rupo Sonia, Bosisi Micheline, Viggiani Matteo, Di Tullio Maria, Di Cella Angela, Teresa Lisa, Carmine Benti, De Baus Matteo, F. Loni Rosanna, Pepe Michele, Totò Felice, Suor Angelina, Natalicchio Angel, Nazimma Esposito, Paola Briano, Luciana Francesco. Dopo i saluti iniziali, il Presidente espone ai presenti le modifiche normative intervenute in tema di ONLUS: tale direttiva spaziosa per lasciare il posto all'accumulo EDS - ODV. Viene letto il nuovo Statuto ed in particolare,

gli articoli che hanno subito variazioni ed adeguamenti. Vengono esaminati i seguenti punti:
1- definizione della quota associativa unica e minima di € 20,00, 2- variazione della composizione del Consiglio Direttivo ed istituzione del consiglio di presidenza per lo snellimento delle procedure decisionali.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva lo Statuto all'unanimità, nel contempo autorizzando il Presidente ad apportarvi le ulteriori modifiche formali che la nuova normativa dovesse imporre. Si passa all'apertura dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, con identica composizione e presso identica sede, alle ore 16,00.

Presidente *Carlo De Simo*

Segretario *Antonio*

Carlo De Simo

Registrato a San Severo il - 9 SET. 2022
al n. 1446 serie 3
imposta € Art. 82 D.Lgs 117/2017
tributi speciali € TERZO SETTORE

L'addetto allo sportello F/O (*)
Nicola BELLEBUONO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GANMAROTA



Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117

STATUTO

“A.G.A.P.E. – ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PICCOLI EMOPATICI – ETS – ODV”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1) – Denominazione

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”, e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita, esclusivamente per fini di solidarietà, una Associazione non riconosciuta di Volontariato denominata “A.G.A.P.E. – ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PICCOLI EMOPATICI”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

Art. 2) – Sede – durata

L'Associazione ha sede in San Giovanni Rotondo (FG) in Viale Padre Pio n. 7d c/o Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” e ha durata illimitata. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di San Giovanni Rotondo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria l'Associazione potrà, ferma rimanendo la sede nell'ambito della Provincia di Foggia, trasferire l'indirizzo sociale.

Art. 3) – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ODV”, o l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”, dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: “AGAPE – ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PICCOLI EMOPATICI – ETS - ODV”, oppure “AGAPE – ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PICCOLI EMOPATICI – ETS – Organizzazione di Volontariato”.

2. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) insieme all'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”, o l'acronimo “ODV”, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.¹

3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo “ETS” e l'acronimo “ODV”, o l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”, potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei Registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art. 4) – Scopi

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è democratica, apolitica, apartitica, aconfessionale e aperta a tutti, garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli Enti pubblici, religiosi, morali, culturali ed economici e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Art. 5) – Attività

1. L'Associazione si avvale delle esenzioni ed agevolazioni fiscali tutte previste dal Codice del Terzo Settore e per svolgere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare alle attività aventi ad oggetto le seguenti lettere:

1. *lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale*, al fine di favorire la ricerca e lo studio nel campo delle malattie onco-ematologiche del bambino presso l'Unità Operativa Complessa di Onco-ematologia Pediatrica dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in San Giovanni Rotondo (FG), concedendo borse di studio, sovvenzioni e contributi, promuovendo convegni, dibattiti e tavole rotonde e facilitando la partecipazione ai congressi del personale medico e paramedico;
2. *lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
3. *lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, in particolare promuovere la cura e l'assistenza sociale e psicologica dei bambini affetti da malattie onco-ematologiche nonché l'assistenza globale delle loro famiglie, intesa come assistenza psicologica, sociale, logistica e di ospitalità presso strutture alberghiere e/o case di accoglienza, nonché assistenza economica alle famiglie indigenti per le spese derivanti dalla malattia. In caso di necessità e disponibilità, con spirito di solidarietà verso persone, comunque sofferenti e bisognose, l'assistenza può essere rivolta anche a pazienti non pediatrici, fermo restando la prevalenza a favore dei bambini che dovranno avere sempre la precedenza;*

nonché, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi Decreti attuativi dello stesso.

Art. 6) – Sezioni

1. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 5, potrà, con delibera dell'Assemblea istituire Sezioni periferiche strettamente dipendenti dal Consiglio Direttivo che nominerà i Presidenti di Sezione, scegliendoli fra i genitori.
2. Le Sezioni nello svolgimento delle loro attività e iniziative dovranno osservare scrupolosamente tutte le normative fiscali e civilistiche vigenti, nonché tutte le disposizioni che verranno impartite dal Consiglio Direttivo.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 7) – Associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Sono associati:
 - a) – di diritto e a titolo gratuito i genitori dei bambini curati presso la su indicata Unità Operativa Complessa di Onco-ematologia Pediatrica;
 - b) – le persone che hanno promosso la costituzione dell'Associazione, che verseranno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio stesso;
 - c) – su domanda, tutti coloro, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota Associativa che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso.
4. La quota associativa vale per l'anno in cui è stata versata.
Il Consiglio Direttivo può modificare l'importo delle quote annue di associazione con delibera assunta entro il 31 Dicembre di ciascun anno.
4. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale di associazione.

Art. 8) – Procedura di ammissione

1. La domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, comporta la espressa conoscenza e l'integrale accettazione del presente Statuto e del Regolamento interno.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi

entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 9) – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 11) – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività, tramite l'Associazione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i Volontari associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente a cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 13) – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14) – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'Ordine del Giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15) – Assemblea Ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) determinare il numero, eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo. Ogni elettore potrà indicare sulla scheda elettorale fino a un massimo di tre nominativi;
- e) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo Sociale.

2. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16) – Assemblea Straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in deroga all'art. 21 del c.c., in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17) – L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza

dell'associato minorenni, ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 18) – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette a un massimo di 11 Membri eletti dall'Assemblea tra tutti i soci in regola con le quote sociali, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19) – Consiglio Direttivo – nomine interne

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno, fra tutti i suoi Membri, sia elettivi che di diritto, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo, se ritiene, può nominare, fra i propri Membri, uno o più Consiglieri Delegati ai quali demandare alcune o tutte le sue funzioni; costoro, nello svolgimento del loro mandato, si consultano e confrontano con il Presidente e con il Vice Presidente.
3. Nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio Direttivo e ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Art. 20) – Consiglio Direttivo – regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, ove possibile, con cadenza trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per programmare le attività dell'Associazione, per coordinare e supportare l'operato e il funzionamento delle Sezioni periferiche.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21) – Consiglio Direttivo – competenze

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;



- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) nominare soci onorari dell'Assemblea, nonché Membri Onorari del Consiglio Direttivo stesso, senza diritto di voto;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo;

4. Il Tesoriere si avvale della collaborazione dei dipendenti nella gestione dei movimenti contabili effettuati in contanti e si occupa di controllare che la tenuta contabile di tali movimenti sia conforme alle norme civilistiche e fiscali; inoltre, con la collaborazione dei Responsabili delle Sezioni periferiche, controlla che anche queste ultime rispettino le norme civilistiche e fiscali nella gestione dei movimenti effettuati in contanti dalle Sezioni stesse. Il Tesoriere ha l'obbligo di informare il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, di ogni irregolarità o non conformità riscontrata nella sua attività di controllo della gestione della Cassa dell'Associazione e di quelle delle Sezioni periferiche.

Art. 22) – Consiglio di Presidenza

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri Delegati, se nominati, costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario per questioni che rivestano il carattere di urgenza o per coordinare e armonizzare le attività dell'Associazione, dei Membri del Consiglio Direttivo, degli eventuali Consiglieri Delegati, delle Sezioni periferiche, dei dipendenti e dei Volontari.

Art. 23) – Firma sociale e Rappresentanza Legale

La Firma Sociale e la Legale Rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua vece, al Vice Presidente del Consiglio stesso.

Art. 24) – L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) Membri Effettivi e 2 (due) Membri Supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato e il numero si riduca a meno di 3 (tre) si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25) – Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26) – L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente,ⁱⁱ eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

2. L'Organo di Revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27) – Responsabilità degli Organi Sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i Direttori Generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle Società per Azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 28) – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29) – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30) – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.ⁱⁱⁱ

Art. 31) – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 32) – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 33) – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

